




REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Firenze, 11 settembre 2023

AOOCRT Protocollo n. 0010517/12-09-2023




PDL n. 216
des. 2.6


Al Presidente del Consiglio regionale


Oggetto: Proposta di legge regionale


Ulteriori disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e per la valorizzazione del paesaggio in Toscana. Modifiche alla l.r. 18/2017.


D'iniziativa dei Consiglieri:


GIANNI ANSELMINI 


CRISTINA GIACCHI 


ILARIA BUGECCI 

FEDERICA FRATTONI 

MARCO NICCOLAI 

LUCIA DE ROBERTIS 

DONATELLA GRADI 

ANNA PARIS 

VINCENZO CECCARELLI 

ANDREA PIERONI

GIACOMO BUGIANI

MARCO PIERONI

ELENA ROSSIGNOLI

MARCO PUPPA

Andrea Pieroni
Giacomo Bugiani
Marco Pieroni
Elena Rossignoli
Marco Puppa

Proposta di legge regionale

Ulteriori disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e per la valorizzazione del paesaggio in Toscana. Modifiche alla l.r. 18/2017.

Sommario

Preambolo

Art. 1 – Misure e modalità delle agevolazioni fiscali. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 18/2017

Art. 2 – Regolamento di attuazione. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 18/2017

Art. 3 – Clausola di neutralità finanziaria

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera m), dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Dall'esame dello stato di attuazione della legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana) emerge l'esigenza di apportare alcuni correttivi alla medesima normativa finalizzati a favorire in modo più incisivo le erogazioni liberali a sostegno dei progetti aventi natura più strettamente "regionale" (che si dimostrano meno attrattivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 1 del d.l. 83/2014 concernenti il c.d. "art-bonus" nazionale) ed a ridurre al minimo i residui di risorse che possono crearsi in seguito all'applicazione dell'attuale meccanismo previsto per il riconoscimento del credito d'imposta sull'IRAP in favore dei soggetti beneficiari;

2. A tal fine si ritiene pertanto opportuno: 1) innalzare la misura del credito di imposta sull'IRAP riconosciuto per le erogazioni liberali effettuate in favore dei progetti "regionali" e concernenti, in particolare, la promozione e l'organizzazione di attività culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; 2) introdurre una specifica disposizione che consenta, qualora residuino risorse, di riconoscere l'agevolazione fiscale in favore delle istanze risultate ammissibili anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 4, comma 3 della l.r. 18/2017.

Approva la presente legge

Art. 1

Misure e modalità delle agevolazioni fiscali. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 18/2017

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana) le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento".
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 18/2017 è inserito il seguente:
"4 bis. La Giunta regionale approva annualmente, con i termini individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, l'elenco delle erogazioni liberali effettuate, dei relativi beneficiari, delle istanze ritenute ammissibili e dei soggetti destinatari dell'agevolazione fiscale."
3. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 4 della l.r. 18/2017 è inserito il seguente:
"4 ter. Qualora in seguito all'approvazione dell'elenco di cui al comma 4 bis residuino risorse, è consentito, anche in deroga ai limiti percentuali di cui al comma 3, riconoscere l'agevolazione fiscale in favore delle ulteriori istanze ritenute ammissibili."

Art. 2

Regolamento di attuazione. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 18/2017

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 18/2017 è inserita la seguente:
"d bis) i termini di cui all'articolo 4, comma 4 bis."

Art. 3

Clausola di neutralità finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

RELAZIONE

Dall'esame dello stato di attuazione della legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana) emerge l'esigenza di apportare alcuni correttivi alla medesima normativa finalizzati a favorire in modo più incisivo le erogazioni liberali a sostegno dei progetti aventi natura più strettamente "regionale" (che si dimostrano meno attrattivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 1 del d.l. 83/2014 concernenti il c.d. "art-bonus" nazionale) ed a ridurre al minimo i residui di risorse che possono crearsi in seguito all'applicazione dell'attuale meccanismo previsto per il riconoscimento del credito d'imposta sull'IRAP in favore dei soggetti beneficiari.

A tal fine, con la presente proposta di legge si procede: 1) ad innalzare la misura del credito di imposta sull'IRAP riconosciuto per le erogazioni liberali effettuate in favore dei progetti "regionali" e concernenti, in particolare, la promozione e l'organizzazione di attività culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; 2) ad introdurre una specifica disposizione che consenta, qualora residuino risorse, di riconoscere l'agevolazione fiscale in favore delle istanze risultate ammissibili anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 4, comma 3 della l.r. 18/2017.

Nel dettaglio l'articolato prevede quanto segue.

L'**articolo 1** consta di 3 commi e interviene sull'articolo 4 della l.r. 18/2017. Con il comma 1 si procede ad innalzare dal 40 al 60 per cento la misura del credito di imposta sull'IRAP relativo alle erogazioni liberali effettuate in favore dei sopracitati progetti "regionali".

Con il comma 2 si introduce il comma 4 bis nell'articolo 4 della l.r. 18/2017 ai fini di fissare direttamente in legge un preciso adempimento procedurale consistente nell'approvazione annuale, da parte della Giunta regionale, dell'elenco delle erogazioni liberali effettuate, dei relativi beneficiari, delle istanze ritenute ammissibili e dei soggetti destinatari dell'agevolazione fiscale. Viene previsto che sia il regolamento di attuazione ad individuare i termini entro cui procedere con tale adempimento.

Con il comma 3 si inserisce, sempre nell'articolo 4 della l.r. 18/2017, il comma 4 ter al fine di introdurre una specifica disposizione atta a consentire, qualora residuino risorse, il riconoscimento dell'agevolazione fiscale in favore delle istanze risultate ammissibili anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 4, comma 3 della l.r. 18/2017. Tale limite, infatti, impone che il credito di imposta, riconosciuto ai soggetti beneficiari fino ad un importo annuale complessivo di euro 1.000.000,00, sia destinato per un 50 per cento ai progetti "regionali" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della medesima l.r. 18/2017 e per il restante 50 per cento ai progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) relativi al c.d. "art bonus" nazionale. Come dimostrano anche le relazioni annuali sullo stato di attuazione della legge in parola (si veda, tra le altre, la decisione di Giunta 17 ottobre 2022, n. 9), si possono pertanto verificare casi nei quali il raggiungimento del 50 per cento in favore di una delle due tipologie di progetti non consenta il soddisfacimento di tutte le istanze ritenute ammissibili anche qualora vi siano ancora risorse disponibili tra quelle complessivamente destinate al riconoscimento dei crediti di imposta.

L'**articolo 2** interviene invece sull'articolo 5 della l.r. 18/2017 che disciplina il regolamento di attuazione ai fini di coordinare il testo di legge alle disposizioni di nuova introduzione.

Infine l'**articolo 3** dispone l'assenza di oneri a carico del bilancio regionale attraverso apposita clausola di neutralità finanziaria.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Proposta di legge d'iniziativa consiliare

Oggetto: Ulteriori disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e per la valorizzazione del paesaggio in Toscana. Modifiche alla l.r. 18/2017.

Soggetto proponente: Primo firmatario: Gianni Anselmi - Gruppo consiliare Partito democratico

Copertura finanziaria: Dalla presente proposta di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Tipologia della proposta di legge:

Dall'esame dello stato di attuazione della legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana) emerge l'esigenza di apportare alcuni correttivi alla medesima normativa finalizzati a favorire in modo più incisivo le erogazioni liberali a sostegno dei progetti aventi natura più strettamente "regionale" (che si dimostrano meno attrattivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 1 del d.l. 83/2014 concernenti il c.d. "art-bonus" nazionale) ed a ridurre al minimo i residui di risorse che possono crearsi in seguito all'applicazione dell'attuale meccanismo previsto per il riconoscimento del credito d'imposta sull'IRAP in favore dei soggetti beneficiari. A tal fine, con la presente proposta di legge si procede:

- 1) ad innalzare la misura del credito di imposta sull'IRAP riconosciuto per le erogazioni liberali effettuate in favore dei progetti "regionali" e concernenti, in particolare, la promozione e l'organizzazione di attività culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- 2) ad introdurre una specifica disposizione che consenta, qualora residuino risorse, di riconoscere l'agevolazione fiscale in favore delle istanze risultate ammissibili anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 4, comma 3 della l.r. 18/2017.

LA MORFOLOGIA GIURIDICA DEGLI ONERI FINANZIARI

Nel caso di specie dall'attuazione della presente proposta di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

Operazione che consiste nella valutazione dell'ammontare delle nuove o maggiori spese, oppure delle minori entrate, derivanti dalla piena e completa attuazione delle previsioni della legge in termini di impatto sui saldi di bilancio, in modo da poter determinare esattamente la distribuzione temporale degli oneri in coerenza con i mezzi di copertura approntati per ciascun esercizio (Corte Conti sez. Autonomie n.8/2021).

Le misure previste dalla proposta di legge non comportano alcun onere aggiuntivo rispetto agli stanziamenti già previsti nel bilancio regionale 2023/2025.

Nel dettaglio, esaminando ciascun articolo, si esplicita quanto segue.

L'**articolo 1** consta di 3 commi e interviene sull'articolo 4 della l.r. 18/2017.

Con il comma 1 si procede ad innalzare dal 40 al 60 per cento la misura del credito di imposta sull'IRAP relativo alle erogazioni liberali effettuate in favore dei sopracitati progetti "regionali" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della l.r. 18/2017.

Tale modifica risulta neutra sotto gli aspetti relativo all'impatto finanziario in quanto l'aumento della misura del credito d'imposta riconosciuto per tali progetti non incide sul complessivo stanziamento a sostegno della proposta di legge che rimane di complessivi euro 1.000.000,00.

Con il comma 2 si introduce il comma 4 bis nell'articolo 4 della l.r. 18/2017 ai fini di fissare direttamente in legge un preciso adempimento procedurale consistente nell'approvazione annuale, da parte della Giunta regionale, dell'elenco delle erogazioni liberali effettuate, dei relativi beneficiari, delle istanze ritenute ammissibili e dei soggetti destinatari dell'agevolazione fiscale. Viene previsto che sia il regolamento di attuazione ad individuare i termini entro cui procedere con tale adempimento.

Tale modifica non comporta oneri a carico del bilancio regionale in quanto tali adempimenti, già espletati (v., tra gli altri, decreto dirigenziale 4650/2023) e previsti a livello regolamentare (art. 5, c.6. d.p.g.r. 62/R/2017), non necessitano di modificazioni organizzative strutturali e non comportano pertanto aggravii neanche in termini di personale.

Con il comma 3 si inserisce, sempre nell'articolo 4 della l.r. 18/2017, il comma 4 ter al fine di introdurre una specifica disposizione atta a consentire, qualora residuino risorse, il riconoscimento dell'agevolazione fiscale in favore delle istanze risultate ammissibili anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 4, comma 3 della l.r. 18/2017. Tale limite, infatti, impone che il credito di imposta, riconosciuto ai soggetti beneficiari fino ad un importo annuale complessivo di euro 1.000.000,00, sia destinato per un 50 per cento ai progetti "regionali" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della medesima l.r. 18/2017 e per il restante 50 per cento ai progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) relativi al c.d. "art bonus" nazionale. Come dimostrano anche le relazioni annuali sullo stato di attuazione della legge in parola (si veda, tra le altre, la decisione di Giunta 17 ottobre 2022, n. 9), si possono pertanto verificare casi nei quali il raggiungimento del 50 per cento in favore di una delle due tipologie di progetti non consenta il soddisfacimento di tutte le istanze ritenute ammissibili anche qualora vi siano ancora risorse disponibili tra quelle complessivamente destinate al riconoscimento dei crediti di imposta.

Viene inserito un meccanismo finalizzato ad incidere esclusivamente sulla ripartizione delle risorse inerenti le due tipologie di progetti previsti dalla l.r. 18/2017 senza incidere sul complessivo stanziamento a sostegno della proposta di legge, che rimane di complessivi euro 1.000.000,00.

L'**articolo 2** interviene invece sull'**articolo 5** della l.r. 18/2017 che disciplina il regolamento di attuazione ai fini di coordinare il testo di legge alle disposizioni di nuova introduzione.

La modifica si caratterizza come mero adeguamento normativo, conseguente agli aspetti enucleati in precedenza.

Infine l'**articolo 3** dispone l'assenza di oneri a carico del bilancio regionale attraverso apposita clausola di neutralità finanziaria.

*Nel complesso, come già affermato nell'esplicare gli effetti della disposizione di cui all'**articolo 2**, dalla legge in esame non derivano inoltre oneri organizzativi in quanto la relativa attuazione non comporta alcun onere aggiuntivo di personale e strutturale.*

I MEZZI DI COPERTURA FINANZIARIA

La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale ed è dotata di apposita clausola di neutralità finanziaria. Non risultano previsti oneri organizzativi.

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI LEGGE APPROVATI IN COMMISSIONE /AULA

SI (vedi allegato)

NO

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI LEGGE APPROVATI IN COMMISSIONE/ AULA

TESTO		EMENDAMENTO:		
ONERI FINANZIARI PREVISTI DALL'EMENDAMENTO				
	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
Totale				

--	--	--	--	--

COPERTURA FINANZIARIA DELLA LEGGE COMPRENSIVA DEGLI EMENDAMENTI

	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
Totale				

SCHEDA AIUTI DI STATO

Amministrazione proponente: Regione

(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)

Tipologia del provvedimento: Legge regionale

(legge regionale, emendamenti, ecc.)

Descrizione dell'intervento:

Dall'esame dello stato di attuazione della legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana) emerge l'esigenza di apportare alcuni correttivi alla medesima normativa finalizzati a favorire in modo più incisivo le erogazioni liberali a sostegno dei progetti aventi natura più strettamente "regionale" (che si dimostrano meno attrattivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 1 del d.l. 83/2014 concernenti il c.d. "art-bonus" nazionale) ed a ridurre al minimo i residui di risorse che possono crearsi in seguito all'applicazione dell'attuale meccanismo previsto per il riconoscimento del credito d'imposta sull'IRAP in favore dei soggetti beneficiari. A tal fine, con la presente proposta di legge si procede:

- 1) ad innalzare la misura del credito di imposta sull'IRAP riconosciuto per le erogazioni liberali effettuate in favore dei progetti "regionali" e concernenti, in particolare, la promozione e l'organizzazione di attività culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- 2) ad introdurre una specifica disposizione che consenta, qualora residuino risorse, di riconoscere l'agevolazione fiscale in favore delle istanze risultate ammissibili anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 4, comma 3 della l.r. 18/2017.

(indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)

I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

1. RISORSE PUBBLICHE

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

SI

NO

1.a1 il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a.2 il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es.tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

FORSE

(specificare dubbi):

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

• 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*

SI

NO

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto NO ad entrambi i punti 1.a e 1.b, non compilare i successivi punti 2 e 3.

2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è *un'impresa*. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita *attività economica*, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

• 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

SI

NO

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

• 2.b. Presenza di selettività

SI

NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

- identità (aiuti ad hoc);
- dimensione;
- settore economico o attività (indicare quali : _____);
- area geografica¹ (indicare quale: _____);
- altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);
- caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.
- Altro (specificare): _____

FORSE

¹ Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto NO al presente punto 2, non compilare il successivo punto 3.

Se si è risposto SI ad entrambi i punti 1 e 2 compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

SI

NO

3. VANTAGGIO ECONOMICO

Il *vantaggio economico* è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

Per *impresa* si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è risposto SI:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);

- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
 - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
 - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
 - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/O1. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.

- de minimis* ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013
- esenzione* dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti _____

-
- notifica preventiva*, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:
 - indicare gli orientamenti di settore: _____
-

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

- disposizione diretta del Trattato (TFUE)*
 - articolo 93
 - articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: _____
 - articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: _____

- disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):*
 - Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

- Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;
- Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70
- Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

□ **Casi di pre notifica**

Supporto del Distinct Body

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

Parere del Distinct Body

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.